



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/05/2009

=====

ADDI' 29/05/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIGIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
PICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** CHIUSIS

ASSENTI: MONTINO - COSTA - DE ANGELIS - DI CARLO - PICHERA -
RODANO - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 418

Oggetto:

Approvazione del Regolamento regionale "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati".



418 29 MAG. 2009 *JM*

Oggetto: Approvazione del Regolamento regionale "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'articolo 47;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 19 marzo 2008, n.4, "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura" di seguito denominata legge;

VISTO l'art. 15 della legge che dispone l'emanazione di un regolamento regionale di attuazione ed integrazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente in materia, nel quale siano indicati i criteri e le modalità per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge;

RITENUTO per quanto sopra, di dover approvare il regolamento regionale citato demandando ad un successivo atto la disciplina dei restanti articoli della legge, anche alla luce della recente approvazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato del settore della pesca (Reg. (CE) n. 736/2008 e l'informazione n.(2008/C 84/06);

VISTA la proposta di Regolamento Regionale "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati" composto di n. 3 articoli allegata alla presente deliberazione che è stata formulata con le modalità previste dal comma 6 dell'art. 65 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del

..6.05.09.. *10*



418 29 MAG. 2009 *RS*

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, in attesa di quanto previsto all'art. 15 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4, il Regolamento Regionale concernente "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati" ai sensi degli articoli 13, comma 3 e 15, comma 1, lettera g) della citata legge, composto di n. 3 articoli. *RS*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 20 LUG. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 418 *RS*
DEL 29 MAG. 2009



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI ATTUATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2008, N. 4. (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA), RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA MARINA IN SITI COSTIERI RIPARATI.”

TESTO COORDINATO

RS *W*



Art. 1

(Oggetto)

1. In attesa del regolamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), il presente regolamento, ai sensi degli articoli 13, comma 3 e dell'articolo 15, comma 1, lettera g) della citata legge, detta disposizioni attuative ed integrative della legge stessa, relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati.

AA
PR
M



Art. 2

(Criteri per il rilascio di concessioni per l'esercizio dell'attività di acquacoltura marina in siti costieri riparati e per la delocalizzazione dei relativi impianti)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2008 e al fine di contenere e monitorare l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura marina in siti costieri riparati, la struttura regionale competente in materia rilascia concessioni demaniali nei siti costieri riparati, sulla base dei limiti previsti dal medesimo articolo nonché dei seguenti criteri:

- a) accertare che gli impianti e le relative attrezzature non ostacolino la sicurezza della navigazione in mare e siano compatibili con il pubblico uso della zona interessata;
- b) verificare il rispetto di eventuali prescrizioni ambientali e archeologiche;
- c) dare priorità ad impianti che garantiscano la maggiore tutela dell'ambiente costiero circostante, in particolare attraverso l'utilizzo di strutture ed attrezzature amovibili e tecniche innovative e biologiche volte al miglioramento e alla sostenibilità ambientale;
- d) dare la preferenza alle istanze di rinnovo di concessioni già rilasciate rispetto alle istanze di nuove concessioni;
- e) preferire, in caso di richieste di concessione concorrenti, la richiesta che offra maggiore garanzia di proficua utilizzazione della concessione.

2. Qualora le concessioni demaniali rilasciate prima della data di entrata in vigore della l. r. 4/2008 non siano conformi ai criteri e ai limiti di cui al presente articolo, la Regione, al fine di contenere l'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 4/2008, dispone, sulla base di intese con le relative organizzazioni di categoria, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali interessati ed altri enti eventualmente coinvolti, sentita la competente Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 7 della l.r. 4/2008, la delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina interessati, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

3. Nel sito riparato di Gaeta le concessioni per la delocalizzazione degli impianti di acquacoltura marina hanno una durata di tre anni a decorrere dall'inizio della sperimentazione degli allevamenti ittici, che deve iniziare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le suddette concessioni non sono

de
se
W



rinnovabili e alla scadenza del termine di tre anni le stesse possono essere rinnovate nei siti individuati *off shore* e già assegnati per effettuare la sperimentazione degli allevamenti ittici. Le aree oggetto delle concessioni per la sperimentazione sono individuate sulla base di intese con le relative organizzazioni di categoria, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali interessati ed altri enti eventualmente coinvolti, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Handwritten signatures and initials:
A stylized signature on the left, followed by the initials 'le', 'pe', and 'M'.



Art. 3

(Criteri per il controllo, il monitoraggio e la verifica delle concessioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di acquacoltura marina nei siti costieri riparati)

1. La Regione, al fine di contenere e monitorare l'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura marina in siti costieri riparati, attraverso la struttura regionale competente e d'intesa con gli altri enti competenti, procede a monitorare ed a verificare, attraverso controlli periodici almeno biennali, gli impianti di acquacoltura oggetto di concessione, secondo criteri volti alla sicurezza ed alla compatibilità ambientale, anche al fine di evitare aumenti abusivi delle superfici concesse e per tutelare la sicurezza della navigazione in mare ed il pubblico utilizzo delle zone interessate.

2. Al fine di favorire la compatibilità ecologica degli impianti di acquacoltura marina, nonché la salubrità dei loro prodotti e la salute dei cittadini, in conformità agli indirizzi del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 ed a quanto previsto dalla l.r. 4/2008, le concessioni di cui all'articolo 2 sono rilasciate previa valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente in materia.

le
pe M



Art. 4
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Handwritten initials and signatures at the bottom left corner.